



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

Allegato A)

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CREVOLADOSSOLA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2022



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## SOMMARIO

### **Titolo primo –**

Disposizioni preliminari – Norme di carattere generale ed amministrativo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Regime giuridico

Art. 4 – Principi, aventi diritto e beneficiari.

### **Titolo secondo –**

Uso civico di legnatico

Art. 5 – Uso civico di legnatico da combustibile

Art. 6 - Esercizio del diritto

Art. 7 – Periodi e modalità di raccolta

Art. 8 – Gestione dei boschi d’alto fusto

Art. 9 – Sorveglianza

### **Titolo terzo –**

Uso civico di pascolo

Art. 10 –Diritti di pascolo

Art. 11 – Suddivisione dei comprensori di pascolo

Art. 12 – Strutture di alpeggio

Art. 13 – Carichi pascolivi

Art. 14 – Stagione pascoliva

Art. 15 – Concessione pluriennale dei pascoli e delle strutture d’alpeggio

Art. 16 – Procedure di assegnazione

Art. 17 – Disposizioni generali sull’uso dei pascoli

Art. 18 – Controlli

### **Titolo quarto –**

Disposizioni finali

Art. 19 – Entrata in vigore



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI NORME DI CARATTERE GENERALE ED AMMINISTRATIVO

### Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Crevoladossola, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, componenti stabiliti del sistema ambientale, nonché basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale e fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto, nel rispetto e secondo le finalità delle leggi che li disciplinano, e in particolare:

- L.1766/1927
- L.168/2017
- L.R.29/2009
- D.P.G.R. 8/R del 27.06.2016
- D.G.R. 17-7645 del 05.10.2018.

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti **nell'elenco allegato** (*Elenco terreni su base catastale dei terreni gravati da uso civico*), sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766. I beni del demanio collettivo pervengono dalle frazioni originarie di Caddo, Crevola e Preglia.

2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

### ART. 3 – REGIME GIURIDICO

1. L'uso civico è un diritto perpetuo, che spetta a coloro che compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente, di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima (in modo indiviso). Il diritto si esplica tramite l'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività. I diritti di godimento riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Crevoladossola sono il "legnatico" e il "pascolo".

2. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

3. Ai sensi degli art. 8 e 12 della legge 16.6.1927 n. 1766, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da Uso Civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

4. Considerata la natura demaniale dei beni di Uso Civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.

Nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

- a) la conduzione di strutture agricole
  - b) la realizzazione di infrastrutture sportive
  - c) ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
5. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli Usi Civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancamento e di legittimazione.
6. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla legge 16.6.1927 n. 1766.

## **ART. 4 – PRINCIPI, AVENTI DIRITTO E BENEFICIARI**

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto essenziale riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Crevoladossola e viene esercitato annualmente per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo dei componenti purché maggiorenne.
2. Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, coabitazione, le quali siano residenti nel Comune. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.
3. I limiti dell'esercizio dell'uso civico sono determinati tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i boschi e i pascoli possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.
4. Il Comune disciplina l'uso civico di legnatico consistente nella raccolta di legna secca ed assegnazione di lotti di piante morte e da taglio ad uso combustibile. La legna deve essere fornita agli aventi diritto a seguito di domanda. Il concessionario deve provvedere per proprio conto al taglio, esbosco e trasporto del materiale legnoso se usufruisce del lotto di piante da tagliare.
6. Il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale, salvo diversa facoltà sulla base dell'atto di concessione comunale.
7. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile.
8. Gli aventi diritto o beneficiari sono tutti gli iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune. E' prevista l'assegnazione di beni del demanio civico a persone fisiche o giuridiche non residenti, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
9. Se più nuclei familiari si uniscono per rapporti di parentela, o altre cause, non chiedendo la variazione anagrafica, l'assegno sarà unico perché unico è il focolare.



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## TITOLO SECONDO USO CIVICO DI LEGNATICO

### ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni delle vigenti normative forestali nazionali e regionali.
2. Il godimento dell'uso civico di legnatico si articola in due forme:
  - a) raccolta a titolo gratuito di legna secca:  
è concessa a titolo gratuito a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere la legna secca e morta giacente a terra avente un diametro massimo di 20 cm. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco a seguito di operazioni forestali il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta.
  - b) assegnazione a pagamento:  
gli utenti di uso civico possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico, a seguito dell'emissione del bando di assegnazione da parte del Comune. Il corrispettivo del pagamento è determinato insindacabilmente dal Comune, sulla base dei costi di progettazione, e del prezzo di mercato del prodotto legnoso. Potranno essere assegnate:
    - b.1) piante troncate, secche gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da non dover restare in dotazione al bosco;
    - b.2) piante cedue da taglio ad uso combustibile.
3. L'amministrazione comunale, valutato l'effettivo numero di singoli richiedenti e il loro diritto, predisporre, tramite soggetto abilitato, le operazioni di martellata, assegno e stima.
4. E' fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.
5. Coloro che non procedessero, dopo l'assegnazione, al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato, saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia e non potranno essere titolari di altre assegnazioni per un periodo di almeno 5 (cinque) anni. In ogni caso, gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, e saranno soggetti, in caso di violazione, alle sanzioni previste dalla legge.
6. Le eccedenze risultanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi possono essere eventualmente destinate alla individuazione di lotti destinati a commercializzazione. Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta comunale, fisserà il canone, le modalità ed i termini per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica.

### ART. 6 – ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. Il diritto di uso civico di legnatico viene esercitato annualmente da uno solo dei componenti il nucleo familiare.
2. Il taglio delle piante dovrà svolgersi durante la stagione silvana, nel rispetto del vigente Regolamento Forestale Regionale e delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto di taglio.



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

3. L'avente diritto/beneficiario che provvede al taglio ed esbosco per proprio conto del lotto assegnato, deve eseguirlo a regola d'arte con strumenti ben taglienti, comprese le motoseghe, senza lacerazione della corteccia e rispettando il presente regolamento e tutte le leggi forestali.

## **ART. 7 – PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA**

1. Il taglio nei boschi con assegnazione a pagamento potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo della cosiddetta stagione silvana.
2. L'uso civico della raccolta di legna secca potrà essere esercitato previa autorizzazione del Comune, a seguito istanza dell'avente diritto durante tutto l'anno.
3. Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante, dovrà esercitarsi come indicato nel presente regolamento, ponendo in essere durante le operazioni di taglio, esbosco, accatastamento e trasporto tutte le cautele e gli accorgimenti finalizzati a prevenire il verificarsi di possibili comportamenti pregiudizievoli per l'integrità fisica degli operatori e/o di terze persone.
4. Per l'esercizio del diritto dell'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade, già in essere, di accesso al bosco. E' assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

## **ART. 8 - GESTIONE DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO**

1. La gestione dei boschi d'alto fusto è soggetta alle prescrizioni ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale.
2. L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.57/1979 provvede ad accantonare la quota del 30% degli introiti della vendita dei lotti di legname di alto fusto per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo.
3. Il Comune stila un piano delle migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendolo in tre categorie: migliorie al bosco, migliorie al pascolo, migliorie alla viabilità.
5. La corrente gestione di boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto non preclude il godimento di uso civico. I tagli straordinari che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali.

## **ART. 9 – SORVEGLIANZA**

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento spetta al corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali e al settore foreste della Regione.



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## TITOLO TERZO USO CIVICO DI PASCOLO

### ART.10 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Utente è l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare. Gli utenti vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali.

### Art. 11 – SUDDIVISIONE DEI COMPRESORI DI PASCOLO

1. Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei comprensori individuati nell'Alpe Cravariola, Bondolero, Variola e Andromia. Nello specifico i carichi, i periodi di monticazione e la relativa perimetrazione dei comprensori potranno essere modificati in caso di necessità con delibera di Giunta Comunale non costituendo modifica del presente Regolamento.

2. I carichi di cui sopra sono riferiti al comprensorio di pascolo nella sua complessità. È facoltà della Giunta Comunale prevedere una diversa distribuzione dei sotto comprensori storici all'interno dei comprensori di pascolo, modificando superfici, rapporti tra pubblico e privato e carichi conseguenti, così come è possibile prevedere la nascita di nuovi comprensori di pascolo o nuovi sottocomprensori.

3. All'interno di ciascun comprensorio di pascolo, le superfici comunali effettivamente pascolabili, con la relativa perimetrazione, potranno essere definite con deliberazione di Giunta Comunale.

### Art. 12 – STRUTTURE D'ALPEGGIO

1. Le strutture di alpeggio di proprietà comunale insistenti sui pascoli gravati da uso civico, sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

### Art. 13 – CARICHI PASCOLIVI

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di pascolo comunale (espressi in U.B.A./ ettaro/anno) sono stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base di relazioni zootecniche prodotte da soggetti abilitati incaricati dal Comune e periodicamente aggiornate per un razionale sfruttamento del patrimonio pascolivo.

### Art. 14 – STAGIONE PASCOLIVA

1. L'inizio ed il termine della stagione pascoliva, sia sui terreni di proprietà privata che di proprietà comunale, è disciplinata come segue:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	31 ottobre



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

2. È in ogni caso fatta salva la normativa e/o le disposizioni regionali vigenti in materia.
3. Coloro che immettono nei pascoli comunali bestiame prima della data stabilita saranno puniti ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
4. Alla stessa sanzione saranno sottoposti coloro che demonticheranno in data successiva a quella stabilita.

## **Art. 15 – CONCESSIONE PLURIENNALE DEI PASCOLI E DELLE STRUTTURE D'ALPEGGIO**

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di terzi, per la gestione di attività agro-silvo-pastorali.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore derivante dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.

## **Art. 16 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE**

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate previo esperimento di gara ad evidenza pubblica da parte del Comune di Crevoladossola. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, dovranno essere considerati, tra gli altri, i seguenti criteri di valutazione:
  - a) Esperienza maturata dal conduttore responsabile della gestione presente in azienda a tempo pieno in relazione alla attività d'alpeggio;
  - b) Sviluppo della filiera corta;
  - c) Migliorie da apportare all'alpeggio.
3. Il peso (in termini di punteggio) di ogni singolo criterio di valutazione suindicato, nonché ulteriori criteri di valutazione che dovessero essere ritenuti idonei all'assegnazione dell'alpeggio, dovranno essere inseriti in sede di predisposizione del bando di gara.
4. In ogni caso, nella predisposizione del bando di gara, dovrà essere prevista la preferenza nell'assegnazione del pascolo o dell'alpeggio alle aziende con sede legale e operativa nel territorio di Crevoladossola.
5. La consegna e la riconsegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà eseguita dal personale del Comune di Crevoladossola.
6. Qualora il soggetto assegnatario si renda gravemente inadempiente degli obblighi contrattuali, allo stesso è inibita la possibilità di partecipare a nuova gara, inerente l'assegnazione di pascoli e alpeggi comunali, per un periodo di 5 (cinque) anni.



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## **Art. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL' USO DEI PASCOLI**

1. Al fine di mantenerne nel tempo la qualità, il pascolo per le singole aree assegnate dovrà avvenire rispettando il carico pascolivo assegnato al fine di evitare sottopascolo e sovrapascolo, e adottando ragioni tecniche di pascolamento come il pascolo turnato, utilizzo di recinzioni mobili etc.

## **Art. 18 – CONTROLLI**

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante e al termine della stagione pascoliva.

2. L'eventuale presenza di un numero superiore di capi animali rispetto a quanto assegnato come pure il mancato rispetto dei tempi di monticazione / demonticazione o del metodo di pascolo, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia, provocherà la sanzioni previste dal contratto di concessione del pascolo o dell'alpeggio.

3. Sarà cura dell'agente di Polizia Locale e/o dell'esperto incaricato dall'Amministrazione comunale accertare con apposito sopralluogo che:

- a) vengano rispettate le quote ed i tempi di monticazione/demonticazione, le aree assegnate, le modalità di pascolo previste;
- b) la stalla venga usata con diligenza e sia riconsegnata nello stesso stato di assegnazione.



# Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

---

## TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione e viene trasmesso per competenza all'Ufficio provinciale degli Usi Civici.

X:\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\Usi civici\_2022\Regolamento Uso Civico2022.doc